

Tutta la documentazione di approfondimento, compresi i decreti ministeriali attuativi della Finanziaria 2007 con le istruzioni dettagliate per fruire degli incentivi, può essere reperita, oltre che su questo sito, anche su quello del Ministero dello sviluppo economico. **Le risposte - elaborate a seguito di un attento esame della Finanziaria 2007 e dei decreti attuativi - rappresentano la valutazione degli esperti ENEA; tuttavia questi non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore nell'interpretazione delle leggi.**

Le faq sono in continuo aggiornamento.

1. *D - Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?*
R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.
2. *D - Cosa occorre inviare all'ENEA?*
R - Entro 60 giorni dal termine dei lavori (ma in ogni caso non oltre il 29 febbraio 2008) occorre inviare solo una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati, per gli edifici o solo la scheda informativa, per i motori e gli inverter.
3. *D - La documentazione da inviare all'ENEA è obbligatoria per tutti i soggetti che hanno compiuto interventi di risparmio energetico o solo per le persone giuridiche? E quando va inviata?*
R - E' obbligatoria per tutti, anche per le persone fisiche, inviare la documentazione entro 60 giorni dal termine dei lavori.
4. *D - Ho già realizzato nel 2007 un intervento di riqualificazione energetica. Come posso inviare all'ENEA la documentazione prevista entro 60 giorni dalla fine dei lavori?*
R - Oltre all'inoltro informatico tramite il sito <http://finanziaria2007.acs.enea.it/>, è possibile inviare la documentazione anche tramite raccomandata semplice all'indirizzo indicato sul decreto.
5. *D - Perché per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di pannelli solari o caldaie a condensazione è necessario munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?*
R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la certificazione (o qualificazione) - da inviare all'ENEA - deriva da un'altra legge e precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico. Sono quindi necessarie entrambe ma il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre il documento reso obbligatorio dal precedente decreto legislativo.
6. *(sostituita dalla faq 31)*
7. *D - Nel caso di installazione di nuove finestre comprensive di infissi per le quali viene rilasciata una certificazione degli elementi da parte del produttore, è necessario acquisire anche l'attestato di certificazione o qualificazione energetica da inviare all'ENEA?*
R - Sì, è esplicitamente richiesto dall'art. 4 comma 1b del decreto attuativo. La certificazione del produttore (che sostituisce l'asseverazione di cui all'art. 4 comma 1a) e l'attestato di qualificazione energetica non sono alternativi. Il primo assicura la qualità del prodotto infissi e il secondo consente di valutare lo status energetico dell'immobile nel suo complesso. Quest'ultimo documento diventerà presto obbligatorio per tutti gli edifici e lo Stato oggi contribuisce alle spese con la detrazione fiscale.
8. *D - Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire?*
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).
9. *D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire?*
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).
10. *D - Quali sono le caratteristiche dei pannelli solari e delle caldaie che occorre installare?*
R - Si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del decreto attuativo per quanto riguarda i pannelli solari e a quanto disposto dall'art. 9 per quanto riguarda le caldaie a condensazione.

11. *D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento a biomasse (legna)? E gli impianti geotermici? E altri tipi di impianti?*
 R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il decreto 19/2/07 prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici. Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento all'art. 6 del "decreto edifici" e al comma 344 della Finanziaria.
12. *D - Nella ristrutturazione di una casa, posso approfittare della detrazione del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria e del 55% per i lavori di riqualificazione energetica?*
 R - Sì, non c'è contrasto tra i due tipi di benefici. Ovviamente non sono cumulabili per lo stesso intervento.
13. *D - Devo commissionare a un tecnico la documentazione prevista dal decreto. La parcella rientra tra le spese detraibili?*
 R - Sì, nei limiti della percentuale prevista.
14. *D - Sono laureato in ingegneria. Posso firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione energetica previsto dal decreto?*
 R - La documentazione prevista dal decreto deve essere redatta da un tecnico abilitato, ove con questa dizione si intende una persona abilitata alla progettazione di edifici e impianti iscritto all'Ordine o al Collegio professionale (ingegnere, architetto, geometra o perito industriale). Per altre figure professionali, si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
15. *D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?*
 R - Riteniamo di sì. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute. A questi, secondo noi, possono aggiungersi i familiari conviventi.
16. *D - Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?*
 R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino prestazioni soddisfacenti.
17. *D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?*
 R - Effettivamente il comma 1 dell'art. 2 consente la detrazione limitatamente agli edifici esistenti. Siamo in attesa di ricevere chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
18. *D - Quali sono le caratteristiche che devono avere finestre e infissi per beneficiare delle agevolazioni?*
 R - L'unica caratteristica richiesta è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato D al decreto.
19. *D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?*
 R - Fonti del MSE hanno precisato che possono beneficiare delle detrazioni fiscali tutti i pannelli solari e gli impianti "factory made" che presentano una certificazione di test secondo le norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciate da un laboratorio accreditato e che si considerano tra loro equivalenti. In questo modo si ritiene che possono accedere alle detrazioni di imposta tutte le tecnologie del solare termico presenti sul mercato e affidabili in termini di qualità del prodotto.
20. *D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione a cui fa esplicito riferimento il comma 5 dell'art. 1 del decreto attuativo?*
 R - Si presume che, conformemente al comma 344 della Finanziaria, tutti gli interventi che comportano una riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica di cui all'allegato C del decreto attuativo possono usufruire della detrazione del 55%. Naturalmente occorre applicare le disposizioni previste dal decreto attuativo relative al comma 344 e non al comma 347 della Finanziaria 2007.
21. *D - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica?*
 R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito.
22. *D - Ho intenzione di installare un climatizzatore con pompa di calore e inverter nella mia abitazione. E' ammissibile alla detrazione?*
 R - Il decreto motori agevola gli inverter installati su macchine operatrici, in quanto prende in considerazione potenze da 7,5 kW in su che normalmente non si raggiungono nel condizionamento

- domestico e, in ogni caso, la detrazione fiscale non supera il 20%. Nel caso specifico, consigliamo di esaminare la possibilità di fruire della detrazione del 36%, prevista per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di risparmio energetico in generale, usufruendo della normativa già in vigore da alcuni anni e prorogata dal comma 387 della Finanziaria 2007. Tutte le indicazioni in proposito sono contenute - fra le altre pubblicazioni - anche in una guida specifica distribuita dall'Agenzia delle Entrate.
23. *D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?*
 R - I sessanta giorni dalla fine dei lavori per la presentazione della documentazione tecnica ad ENEA (attestato di certificazione/qualificazione energetica e scheda di monitoraggio) sono un limite temporale per l'invio di una documentazione non di una domanda e pertanto, non essendo specificato a cosa è riferita la fine dei lavori, sta nella facoltà del richiedente decidere, tra le varie opzioni, la data limite dalla quale decorrono i sessanta giorni suddetti, fermo comunque restando che tale documentazione va inviata entro il 29 febbraio 2008.
24. *D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l'efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarmi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.*
 R - Nel caso di interventi su condomini occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
 a) Interventi in parti comuni del condominio:
 - se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
 - se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti allegati "A" e "E" per quanti sono gli appartamenti.
 b) Intervento su singolo appartamento:
 - se l'impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato "A" adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "B" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
 - se l'impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.
25. *D - Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.*
 R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.
26. *D - Ho intenzione di installare una caldaia a condensazione per sostituirla con una ormai obsoleta. E' necessario l'attestato di qualificazione energetica dal momento che la nuova ha una potenza nominale di 80 kW?*
 R - Sono necessari tre documenti. Il primo: asseverazione del tecnico abilitato relativo all'impianto (art. 4 c. 1a), da conservare; questo documento può essere sostituito dalla certificazione del produttore (art. 9 c. 4) se - come nel caso specifico - l'impianto ha una potenza nominale inferiore a 100 kW. Il secondo: certificazione o qualificazione energetica dell'edificio (art. 4 c. 1b), da inviare all'ENEA. Il terzo: scheda informativa (all. E), ancora da inviare all'ENEA.
27. *D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?*
 R - A causa di un errore nella tab. 3 della Finanziaria (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") e in attesa della sua correzione, non è stato possibile includere le strutture opache orizzontali nel decreto con la conseguenza che queste non risultano per ora incentivate. Si può tuttavia sempre fare riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate.
28. *D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?*
 R - Riteniamo che la risposta alla prima domanda sia affermativa, almeno per quanto riguarda la mano d'opera e per i materiali fino alla concorrenza dell'importo della mano d'opera. Siamo comunque in attesa di una circolare dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe chiarire la questione. Per la seconda domanda,

qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende.

29. *D - Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2004 ma in cui mi devono ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l'opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio esistente. Inoltre vorrei installare in giardino alcuni pannelli solari per riscaldare l'acqua, sia ad uso domestico, sia per la piscina. Posso usufruire delle detrazioni? Se sì, come faccio la qualificazione energetica?*

R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi l'intervento a nostro parere non è agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio organicamente terminato e pronto per l'uso, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici. Lo stesso dovrebbe valere per i pannelli solari: a questo proposito ci risulta che sia in preparazione una circolare dell'Agenzia delle Entrate che dirimerà la materia e che darà indicazioni di come approntare il certificato di qualificazione energetica.

30. *D - Il limite di 60.000 euro della detrazione previsto dal comma 345 della Finanziaria deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?*

R - Il nostro giudizio è che deve intendersi per ogni intervento.

31. *D - In casa mia devo sostituire alcune finestre con altre nuove che rispettano i valori di trasmittanza tabellati nell'allegato D del "decreto edifici". Quale documentazione devo preparare?*

R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato che specifichi il valore della trasmittanza prima e dopo l'intervento specificando il rispetto dei valori limite di cui all'allegato D; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra che attesti il rispetto degli stessi requisiti e dalle certificazioni dei singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).

32. *D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?*

R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

33. *D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se sì, queste porte come devono essere considerate?*

R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate (e in questo caso sarebbe considerata struttura opaca verticale), sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra (e in questo caso sarebbe considerata finestra comprensiva di infissi). Per i valori di trasmittanza da rispettare in entrambi i casi, vedere l'allegato D al "decreto edifici". Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.

34. *D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per sopperire al fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto edifici". E' vero? E se sì, non sono disponibili altre agevolazioni?*

R - Sì, il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione "La normativa". Il soggetto attuatore di tale decreto non è l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (<http://www.grtn.it/>) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.